



● AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 01/03/2020 ●

01/03/2020



Validità dal giorno 02/03/2020 al giorno 08/03/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Sanità decretano, con validità dal giorno 02/03/2020 al giorno 08/03/2020:

- **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti in Lombardia per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni;

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:

- **sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- è consentito lo svolgimento delle **attività nei comprensori sciistici** a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- **sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate**, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- **l'apertura dei luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi** dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza;
- **apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosidetto "criterio droplet");
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
- **svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub** a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **apertura delle attività commerciali** condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori
- **limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza**, preferibilmente una persona per paziente al giorno, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- rigorosa **limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali** per non autosufficienti;
- sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
- **chiunque abbia fatto ingresso in Italia**, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni della zona rossa, deve comunicare tale circostanza al

proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta; in mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde 800894545, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Allegati

[9575-DPCM 1 marzo 2020](#) (724.83 KB)



[Condividi](#)

Comune di Castenedolo

SEGUICI SU:



Informazioni

Via 15 Giugno 1859, n. 1 - 25014
Castenedolo (BS)

CF: 00464720176

P.IVA: 00464720176

Contatti

Tel: 030 2134011

Fax: 0302134017

Email: info@comune.castenedolo.bs.it

PEC

protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it

[Privacy](#) [Note legali](#)

[Area riservata](#)

Sito web realizzato per Grafiche E. Gaspari da GaspariLab Srl

